


Direzione generale delle dogane, sezione Origine e tessuti

Accordo di libero scambio AELS – Cile e accordo agricolo Svizzera – Cile; modifica della regola del trasporto diretto

Le disposizioni relative al trasporto diretto sono state allentate. Ora gli invii possono essere frazionati sotto sorveglianza doganale anche in Paesi terzi, senza tuttavia perdere il diritto al trattamento preferenziale.

Oltre alle manipolazioni già tollerate (trasbordo e deposito temporaneo), ora gli invii possono parimenti essere frazionati in Stati terzi, indi rispediti in diversi Paesi di destinazione. Ciò deve avvenire sotto controllo doganale; le merci possono essere soltanto scaricate e ricaricate oppure subire un'operazione destinata a garantirne la conservazione in buono stato. Per gli invii parziali vanno impiegate delle prove d'origine rilasciate a posteriori (in Cile, risp. in Svizzera).

Esempio:



Tenore del relativo articolo nell'appendice I all'accordo di libero scambio AELS - Cile

Articolo 12 Trasporto diretto (traduzione)

1. *Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente Appendice trasportati direttamente tra uno Stato dell'AELS e il Cile. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può all'occorrenza effettuarsi con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che essi non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico, il frazionamento o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. La merce deve restare sotto controllo doganale nel paese di transito*
2. *Su richiesta delle autorità doganali del Paese d'importazione l'importatore deve comprovare, mediante documenti appropriati, che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.*

La presente modifica entra in vigore il 1.12.2006.

La documentazione sarà adeguata alla prossima occasione.

All'importazione la decisione circa la necessità di addurre la prova conformemente all'articolo 14 capoverso 2 spetta agli uffici doganali. L'importatore può comprovare l'osservanza delle disposizioni come segue:

- con un titolo di trasporto unico rilasciato in Corea; oppure
- con un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente:
 - l'esatta designazione della merce;
 - la data di scarico e ricarico nonché, se del caso, il nome delle navi utilizzate; e
 - le condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure
- in mancanza dei documenti di cui sopra, con qualsiasi altro documento probatorio.